



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

Via Pietro Baiocchi n. 29 – 64032 Atri (Te)
Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

AREA EDUCATIVA ASSISTENZIALE

Determinazione del Responsabile d'Area

n. 43 del 04/05/2026

OGGETTO : MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZI SUPPLEMENTARI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ASILO NIDO PRESSO L'ISTITUTO CASTORANI DI GIULIANOVA, DISPOSTO IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE 3M SOC. COOP. A R.L.

CIG: B7DBE6E3AE

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDUCATIVA ASSISTENZIALE

PREMESSO che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, risultano operanti nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo del territorio regionale;

RICHIAMATA la Legge Regionale Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17 e ss.mm.ii., recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona", con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato il processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 109 del 24/02/2014, con la quale è stata costituita l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona — ASP n. 2 della Provincia di Teramo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'ASP, omologato ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge Regionale n. 17/2011 con Delibera di Giunta Regionale n. 367 del 15/05/2015;

DATO ATTO dell'attribuzione della funzione di Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale alla Dott.ssa Manuela Gasparini, avvenuta nei modi di legge;

PREMESSO, altresì, che l'ASP n. 2 della Provincia di Teramo gestisce l'Istituto Castorani di Giulianova, all'interno del quale è presente l'asilo nido "E. De Amicis";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale n.69 del giorno 01.08.2025, con la quale è stato disposto l'affidamento dei servizi educativi di asilo nido presso l'Istituto

Castorani di Giulianova per il periodo 01/09/2025 – 30/06/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il predetto affidamento ha ad oggetto la gestione del servizio di asilo nido presso l'Istituto Castorani di Giulianova, per massimo 30 utenti, dal lunedì al venerdì, mediante utilizzo di personale specializzato e fornitura dei prodotti necessari allo svolgimento del servizio;

DATO ATTO che l'affidamento è stato disposto in favore dell'operatore economico COOP. SOCIALE 3M SOC. COOP. A R.L., con sede in Montorio al Vomano (TE), Corso Valentini n. 45, partita IVA 01562290674, domicilio digitale cooperativa3m@pec.it;

DATO ATTO che il CIG relativo all'affidamento è B7DBE6E3AE;

RILEVATO che, con la predetta determinazione, l'importo contrattuale complessivo dell'affidamento è stato quantificato in € 139.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che l'affidamento originario è stato strutturato sulla base del fabbisogno stimato al momento dell'adozione dell'atto, tenendo conto dell'organizzazione del servizio educativo, del numero massimo di utenti previsto, del calendario di funzionamento dell'asilo nido e delle esigenze prevedibili al momento della programmazione del servizio;

CONSIDERATO, tuttavia, che nel corso dell'esecuzione contrattuale è emersa una maggiore esigenza di presenza operativa e di supporto al servizio educativo, al fine di garantire la piena funzionalità dell'asilo nido, la continuità del servizio e il mantenimento degli standard qualitativi richiesti;

RILEVATO che tale esigenza risulta strettamente connessa alla natura del servizio affidato, trattandosi di servizio educativo rivolto a bambini in fascia 3 mesi – 3 anni, nel quale assumono particolare rilievo la stabilità delle figure di riferimento, la corretta organizzazione della giornata educativa, la continuità del personale, la tempestiva sostituzione in caso di assenza e il rispetto dei parametri organizzativi e qualitativi previsti dalla normativa e dagli indirizzi pedagogici dell'Istituto;

EVIDENZIATO che l'incremento delle prestazioni non comporta l'introduzione di un servizio nuovo o eterogeneo rispetto all'oggetto dell'affidamento originario, ma riguarda esclusivamente prestazioni supplementari strettamente connesse alla gestione del medesimo servizio di asilo nido già affidato alla cooperativa;

CONSIDERATO che il servizio di asilo nido richiede una gestione unitaria, coordinata e continuativa, non compatibile con una frammentazione artificiosa delle prestazioni tra più operatori economici, soprattutto nella fase di esecuzione del contratto e in presenza di utenti minori in tenera età;

RILEVATO che l'eventuale ricorso a un diverso operatore economico per l'esecuzione delle sole prestazioni supplementari determinerebbe difficoltà di coordinamento pedagogico e organizzativo, possibile sovrapposizione di personale, duplicazione delle attività di controllo, aggravio gestionale per l'ASP e rischio di discontinuità nell'erogazione del servizio;

CONSIDERATO che l'attuale affidatario è già inserito nell'organizzazione dell'asilo nido, conosce le modalità operative dell'Istituto, il progetto educativo, gli indirizzi del coordinamento pedagogico, gli spazi, i tempi della giornata educativa e le esigenze concrete dell'utenza;

EVIDENZIATO che, in ragione della particolare delicatezza del servizio educativo rivolto alla prima infanzia, la continuità organizzativa ed educativa costituisce elemento essenziale per la qualità del servizio e per la tutela degli utenti;

RITENUTO, pertanto, che il cambiamento del contraente, limitatamente alle prestazioni supplementari rese necessarie in corso di esecuzione, risulterebbe impraticabile sotto il profilo tecnico-organizzativo e comporterebbe per l'ASP notevoli disagi, oltre a un possibile incremento dei costi amministrativi, gestionali e di coordinamento;

DATO ATTO che la modifica contrattuale in aumento è riconducibile alla fattispecie dei servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale, resisi necessari in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO che la presente modifica non viene disposta ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non risultando espressamente prevista negli atti iniziali dell'affidamento la clausola del quinto d'obbligo;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consente la modifica dei contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che l'importo originario del contratto è pari a € 139.000,00 oltre IVA e che il limite massimo del 50% di cui all'art. 120, comma 2, è pari a € 69.500,00 oltre IVA;

RITENUTO, nel rispetto dei principi di prudenza amministrativa, proporzionalità, risultato, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, di contenere la presente modifica entro un incremento massimo di € 27.800,00 oltre IVA, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale originario;

DATO ATTO che tale importo è ampiamente inferiore al limite massimo del 50% previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO che la modifica non altera la natura complessiva del contratto, non modifica l'oggetto dell'affidamento, non introduce prestazioni estranee a quelle originariamente affidate e non determina una diversa operazione economica, trattandosi di incremento quantitativo delle prestazioni necessarie alla gestione del medesimo servizio educativo;

CONSIDERATO che l'operatore economico affidatario si è reso disponibile ad assicurare le prestazioni supplementari alle medesime condizioni tecniche, organizzative ed economiche dell'affidamento originario;

DATO ATTO che l'affidamento originario è stato previsto per il periodo 01/09/2025 – 30/06/2026, corrispondente a 10 mesi di servizio, e che l'incremento del 20% dell'importo contrattuale corrisponde, in termini proporzionali, a 2 mesi-equivalenti di servizio, oppure a circa 8,66 settimane-equivalenti;

RILEVATO che, considerando il servizio dal lunedì al venerdì nel periodo contrattuale, l'incremento del 20% corrisponde a circa 43,40 giornate-equivalenti di servizio;

DATO ATTO che, assumendo quale parametro organizzativo una giornata media di servizio pari a 8 ore, il monte ore supplementare stimato risulta pari a circa 347,20 ore-equivalenti, fermo restando che tale dato ha valore programmatico e potrà essere adeguato in funzione dell'effettiva articolazione oraria del servizio autorizzata dall'ASP;

PRECISATO che la liquidazione delle prestazioni supplementari avverrà esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente rese, documentate e validate dall'ASP, entro il limite massimo dell'importo autorizzato con il presente provvedimento;

DATO ATTO che, per effetto della presente modifica, l'importo contrattuale complessivo viene rideterminato come segue:

Voce	Importo
Importo contrattuale originario	€ 139.000,00
Modifica per servizi supplementari ex art. 120, comma 1, lett. b)	€ 27.800,00
Nuovo importo contrattuale complessivo	€ 166.800,00

oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che resta invariata la scadenza contrattuale del 30/06/2026, non essendo la presente modifica finalizzata a prorogare la durata dell'affidamento, ma esclusivamente a incrementare le prestazioni necessarie nel periodo residuo di esecuzione contrattuale;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico COOP. SOCIALE 3M SOC. COOP. A R.L., come da DURC On Line prot. INPS_49476958, richiesto in data 13/02/2026, con scadenza validità al 13/06/2026, dal quale risulta la regolarità nei confronti di INPS e INAIL;

PRECISATO che, qualora il presente provvedimento venga adottato successivamente alla scadenza del DURC sopra indicato, dovrà essere previamente acquisito nuovo DURC in corso di validità;

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare la modifica contrattuale dell'affidamento disposto in favore della COOP. SOCIALE 3M SOC. COOP. A R.L., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, al fine di assicurare la regolare prosecuzione e il rafforzamento del servizio educativo di asilo nido presso l'Istituto Castorani;

ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la presente modifica contrattuale sarà oggetto degli adempimenti di comunicazione, tracciabilità, pubblicazione e aggiornamento sulle piattaforme telematiche e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ove dovuti;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- in particolare, l'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la Legge Regionale Abruzzo n. 17/2011;
- lo Statuto dell'ASP;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Educativa Assistenziale n.69 del giorno 01.08.2025;

DETERMINA

- 1. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di dare atto** che, nel corso dell'esecuzione dell'affidamento dei servizi educativi di asilo nido presso l'Istituto Castorani di Giulianova, è emersa la necessità di incrementare le prestazioni rese dall'operatore economico affidatario, al fine di garantire la continuità, l'adeguatezza e la regolarità del servizio educativo;
- 3. di dare atto** che la presente modifica contrattuale non viene disposta ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non risultando prevista negli atti iniziali dell'affidamento la clausola del quinto d'obbligo;
- 4. di autorizzare**, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica contrattuale dell'affidamento disposto in favore dell'operatore economico COOP. SOCIALE 3M SOC. COOP. A R.L., con sede in Montorio al Vomano (TE), Corso Valentini n. 45, partita IVA 01562290674;
- 5. di ricondurre** la presente modifica alla fattispecie dei servizi supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

6. **di dare atto** che il ricorso al medesimo operatore economico si giustifica in ragione della necessità di garantire continuità educativa, coordinamento unitario del servizio, stabilità organizzativa, immediata esecuzione delle prestazioni supplementari e assenza di interferenze nella gestione dell'asilo nido;
7. **di dare atto** che il cambiamento del contraente, limitatamente alle sole prestazioni supplementari, risulterebbe impraticabile sotto il profilo tecnico-organizzativo e comporterebbe per l'ASP notevoli disagi, anche in termini di frammentazione del servizio, duplicazione delle attività di coordinamento, possibile discontinuità educativa e aggravio gestionale;
8. **di approvare** l'incremento massimo delle prestazioni supplementari per l'importo di € 27.800,00 oltre IVA, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale originario;
9. **di dare atto** che l'incremento autorizzato corrisponde, in termini proporzionali, a circa 2 mesi-equivalenti di servizio, pari a circa 8,66 settimane-equivalenti o 43,40 giornate-equivalenti;
10. **di dare atto** che, assumendo quale parametro organizzativo una giornata media di servizio pari a 8 ore, il monte ore supplementare stimato risulta pari a circa 347,20 ore-equivalenti;
11. **di precisare** che le ore indicate hanno valore stimato e programmatico e che la liquidazione avverrà esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente rese, documentate e validate dall'ASP, entro il limite massimo dell'importo autorizzato;
12. **di dare atto** che l'importo originario del contratto è pari a € 139.000,00 oltre IVA;
13. **di dare atto** che la modifica contrattuale autorizzata con il presente provvedimento è pari a € 27.800,00 oltre IVA, importo ampiamente inferiore al limite del 50% del valore del contratto iniziale previsto dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
14. **di rideterminare** l'importo contrattuale complessivo in € 166.800,00 oltre IVA nella misura di legge, dato dalla somma dell'importo originario di € 139.000,00 e dell'incremento per servizi supplementari di € 27.800,00;
15. **di stabilire** che le prestazioni supplementari dovranno essere eseguite dall'operatore economico affidatario alle medesime condizioni tecniche, organizzative, qualitative ed economiche dell'affidamento originario;
16. **di dare atto** che la presente modifica non altera la natura complessiva del contratto, non modifica l'oggetto dell'affidamento, non introduce prestazioni estranee a quelle originariamente affidate e non determina una modifica sostanziale dell'assetto contrattuale;
17. **di dare atto** che resta confermata la scadenza contrattuale del 30/06/2026;
18. **di dare atto** che il CIG dell'affidamento resta B7DBE6E3AE, salvo eventuali adempimenti di aggiornamento richiesti dalla piattaforma telematica di approvvigionamento e dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
19. **di prendere atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, come da DURC On Line prot. INPS_49476958, richiesto in data 13/02/2026 e valido fino al 13/06/2026;
20. **di precisare** che, qualora il presente provvedimento venga adottato successivamente alla scadenza del predetto DURC, dovrà essere acquisito un nuovo DURC in corso di validità;
21. **di demandare** al RUP e agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, compresa la comunicazione all'operatore economico affidatario, l'acquisizione della relativa accettazione e la formalizzazione della modifica contrattuale mediante scambio di corrispondenza, atto aggiuntivo o altra forma ammessa dall'ordinamento;
22. **di disporre** che le prestazioni supplementari siano monitorate dal competente ufficio dell'ASP, anche ai fini della verifica delle ore effettivamente rese, della conformità al progetto educativo e della regolare esecuzione del servizio;
23. **di disporre** gli adempimenti di comunicazione, pubblicazione e aggiornamento relativi alla presente modifica contrattuale, ove dovuti, mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

- 24.di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
- 25.di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 26.di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per il periodo previsto dalla legge.

Il Responsabile
dell'Area Educativa Assistenziale
Dott.ssa Manuela Gasparrini